

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza	autonomielocali@certregione.fvg.it istituzionalilocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555111 fax + 39 0432 555465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

INVIATA VIA PEC

Ai Comuni
Alle Unioni territoriali intercomunali
Alle Province
LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
All'ANCI Friuli Venezia Giulia
All' UNCEM Friuli Venezia Giulia

LORO SEDI

oggetto: Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 recante "Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture". Illustrazione delle modifiche alla legge regionale 26/2014 e di altre norme di interesse per le autonomie locali.

Sul Supplemento Ordinario n. 15 del 26.04.2017 al BUR n. 17 del 26.04.2017 è stata pubblicata la legge regionale in oggetto la quale, tra l'altro, è intervenuta con alcune disposizioni volte ad agevolare il processo di avvio delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014.

Di seguito si illustra il contenuto delle norme più rilevanti nelle materie di competenza dello scrivente Servizio.

1. Funzioni onorifiche delle Province

L'articolo 1 inserisce l'articolo 46 bis nella legge regionale 20/2016¹ il quale reca la disciplina delle funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza connesse a ciascuna Provincia soppressa, attribuendone l'esercizio al sindaco del Comune più

¹ La lr 20/2016 disciplina, tra l'altro, la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia.

popoloso o altro sindaco, individuato dalla conferenza dei Presidenti delle Unioni insistenti nell'area di ciascuna Provincia soppressa o, qualora nel territorio della soppressa Provincia insista una sola Unione, dalla conferenza di tutti i sindaci anche non partecipanti all'Assemblea dell'Unione medesima.

Le funzioni in commento possono comunque essere delegate, anche per materia, ad altri sindaci, anche non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, sulla base delle determinazioni assunte dalla suddetta conferenza.

Anche per l'esercizio delle funzioni di natura consultiva, il parere viene reso dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza medesima che viene interpellata anche tutti i casi in cui l'esercizio delle funzioni in argomento comporti la consultazione di organi collegiali.

2. Modifiche all'articolo 27 della lr 26/2014

L'articolo 2 della legge in commento sostituisce il comma 3 dell'articolo 27, lr 26/2014 coordinandone il contenuto e prevedendo esplicitamente la possibilità di esercizio in forma singola delle funzioni di cui all'articolo 27 per i Comuni con popolazione e indice di turisticità determinati (Grado e Lignano Sabbiadoro), attribuendo ad essi *ex lege* la condizione di Comuni organizzativamente adeguati.

3. Modifiche all'articolo 4 della lr 26/2014

L'articolo 3 della legge regionale 9/2017 inserisce il comma 1 bis all'articolo 4 della lr 20/2016 con lo scopo di chiarire che le funzioni esercitate nel territorio della soppressa Comunità montana del Carso dalle Province ivi insistenti, in forza dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n.33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), vengono trasferite ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni, analogamente a quanto disposto per le medesime funzioni in esito alla soppressione delle altre Comunità montane a far data dall'1 agosto 2016, ai sensi dell'art. 36 della lr 26/2014.

L'intervento normativo si è reso necessario per uniforme l'esercizio delle funzioni delle ex Comunità montane su tutto il territorio regionale atteso che, senza la previsione in argomento, le funzioni esercitate dalle Province, non indicate all'articolo 4 della lr 20/2016, sarebbero trasferite alla Regione in forza della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale.

4. Inserimento dell'articolo 9 bis nella lr 20/2016

L'articolo 4 della legge regionale 9/2017 reca alcune norme speciali per il trasferimento di taluni immobili provinciali. In particolare, viene previsto che i piani di liquidazione individuino gli immobili con funzioni di edilizia residenziale e che questi siano trasferiti alle ATER territorialmente competenti per l'utilizzo conforme agli scopi istituzionali delle stesse e che il complesso denominato "Villa Carinzia" a Pordenone sia trasferito in proprietà all'Azienda per i Servizi sanitari territorialmente competente con riserva di spazi da utilizzarsi in via permanente e a titolo gratuito da parte della Regione secondo le intese contenute in apposita convenzione.

5. Modifiche all'articolo 56 della Lr 10/2016: disposizioni transitorie per l'esercizio di funzioni comunali da parte dei Comuni non ancora partecipanti alle Unioni

L'articolo 18 della legge regionale in commento inserisce i commi 5 bis e 5 ter dopo il comma 5 dell'articolo 56 della Lr 10/2016. Tali norme hanno carattere transitorio e dispiegano i propri effetti "fino all'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni territoriali intercomunali" prevedendo che nell'ambito della propria area territoriale adeguata come individuata dall'allegato C bis della Lr 26/2014:

a) i Comuni non ancora partecipanti alle Unioni possano stipulare convenzioni con le Unioni medesime per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'articolo 23² della Lr 26/2014;

b) al fine del raggiungimento delle soglie di adeguatezza demografica di cui all'articolo 27 della Lr 26/2014, le convenzioni ivi previste possono essere stipulate anche tra e/o con Comuni non partecipanti alle Unioni.³ Ne consegue che le previsioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 27, che consentono l'esercizio in forma singola delle funzioni di cui al comma 1 lettera b) da parte dei Comuni demograficamente adeguati⁴, vanno ora intese prescindendo dalla partecipazione di essi all'Unione di riferimento.

In tal modo si è inteso favorire, pur nell'ambito delle aree territoriali adeguate individuate dal legislatore regionale, la nascita di forme di collaborazione tra i Comuni e le Unioni ivi insistenti, nelle more, appunto, della partecipazione di tutti i Comuni alle Unioni stesse. Un tanto risulta coerente con il nucleo della riforma, operata dalla legge regionale 26/2014, consistente nella previsione che i Comuni esercitino obbligatoriamente determinate funzioni, nell'ambito di un determinato territorio e avvalendosi di una determinata forma associativa, nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 26 e 27 della stessa legge regionale.

6. Modifiche all'articolo 32 della Lr 26/2014: modalità di esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica

L'articolo 23 della legge regionale 9/2017 aggiunge al comma 4 dell'articolo 32 della Lr 26/2014 la previsione che le funzioni provinciali, in materia di edilizia scolastica e di piano di utilizzazione degli edifici scolastici, trasferite ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni possano essere esercitate anziché esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 26 (ovvero tramite l'Unione territoriale intercomunale) anche con le modalità previste dall'articolo 27 per le funzioni di cui al

² Si tratta delle funzioni esercitate dalle Unioni ai sensi della Lr 26/2014 e, precisamente, delle funzioni di cui agli artt. 26, 27, 28 e 32 e 36 (tranne comma 2), della Lr 26/2014.

³ Prima dell'introduzione della disposizione in commento, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della legge regionale 26/2014 per i Comuni partecipanti alle UTI non demograficamente né organizzativamente adeguati, l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali di cui al comma 2, lettera b) prevedeva 2 possibili modalità:

a) avvalendosi della gestione associata tramite gli uffici dell'UTI;

b) mediante la stipula di una convenzione (ex articolo 21, Lr 1/2006) con altri Comuni partecipanti all'Unione in modo da raggiungere le necessarie soglie di adeguatezza.

⁴ Ovvero con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ridotti a 5.000 se il Comune è appartenuto a una Comunità montana.

comma 1, lettera b) dello stesso (ovvero anche singolarmente o in convenzione purché sussistano i requisiti di adeguatezza demografica e/o organizzativa previsti da tale ultima norma.

Cordiali saluti.

Il direttore
Gianfranco Spagnul
(sottoscritto digitalmente)

Per informazioni e chiarimenti:

- dott. Gianfranco Spagnul – tel. 0432 555330 – gianfranco.spagnul@regione.fvg.it

- dott.ssa Barbara Zanessi - tel. 0432 555720 - barbara.zanessi@regione.fvg.it